

“Impresa sociale: profili societari e fiscali”


Davide Barberis

commercialista e revisore Legacoop


13/06/2023

la dimensione d'impresa


	N. imprese	N. dipendenti
Imprese sociali non di diritto	806	6.379
Cooperative sociali	15.751	451.843
Totale	16.557	458.222



dip. medi 7,9



dip. medi 28,7




dip. medi 27,7

Tabella 1.1 Imprese sociali e loro dipendenti. Anno 2018. Valori assoluti. Fonte: Elaborazioni proprie su dati Istat.

Statistica nazionale dip. medi 3,9


art. 118 - 4' c. Costituzione – necessità di politiche fiscali

bisogni delle persone giuridiche



beni materiali


beni immateriali




bisogni delle persone fisiche



analisi dei bisogni					
modello operativo	attività	governance	strategia	capitali	scopo
input	analisi della catena del valore	missione e visione	piano strategico	finanziario	rischio e remunerazione
attività operative	analisi dei processi	strategia e distribuzione delle risorse	activity based costing	strutturale	investimenti materiali
prodotti /servizi	analisi commerciale e mkt	previsioni	piano strategico e budget e forecast	intellettuale	ricerca e sviluppo
impatti	analisi sostenibilità	performance	total quality management	umano	formazione e qualificazione
		rischi e opportunità	controllo di gestione	sociale	legittimazione e sostegno
				naturale	tutela



adeguati assetti art. 2086 c.c.



.....rammento che ai sensi del comma 9 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, le agevolazioni di cui all' articolo 18 sono subordinate, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea..... che non è stata ancora richiesta!!!!!!

	Iscrizione al RUNTS	Tassazione ordinaria	IVA
Cooperative sociali e cooperative/imprese sociali	Risulteranno automaticamente iscritte al RUNTS in quanto iscritte nella sezione IS del registro delle imprese (art. 11 del CTS)	Le cooperative sociali sono esenti lres, mentre le cooperative imprese sociali, in assenza della notifica alla UE, godono della fiscalità propria delle cooperative con la limitata non tassabilità dei saldi attivi di bilancio destinati a riserva indivisibile	Le cooperative sociali che operano nel campo socioassistenziale ed educativo godono di una aliquota IVA del 5% che rappresenta il punto d'equilibrio ottimale tra contenimento dei prezzi al consumatore finale e deducibilità dell'IVA sugli acquisti
Imprese sociali non cooperative	Risulteranno automaticamente iscritte al RUNTS in quanto iscritte nella sezione IS del registro delle imprese (art. 11 del CTS)	Sono assoggettate, in assenza della notifica alla UE, alla tassazione ordinaria delle imprese, anche per i saldi attivi destinati a riserva indivisibile	Non godono di nessun regime IVA specifico. Se gli enti operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, n. 15), 19, 20) e 27ter, poiché l'esenzione da IVA viene riservata agli ETS, non commerciali (vedi art. 89, c. 7, lett. b) del CTS) sulle prestazioni effettuate debbono applicare l'aliquota del 22% con evidenti impatti sui consumatori finali (enti che operano con modalità imprenditoriali)
Imprese sociali di fatto, operanti come enti non commerciali	Dovranno valutare e decidere se iscriversi al RUNTS e in quale sezione	Se optassero per la trasformazione in impresa sociale, in assenza della notifica alla UE, risulteranno assoggettate alla tassazione ordinaria delle imprese, anche nel caso di fondazioni (la stragrande maggioranza) per le quali è istituzionalmente impossibile la distribuzione di qualsiasi utile	Attualmente operanti nei settori di cui sopra con prestazioni esenti da IVA, enti non commerciali - onlus, si troverebbero a dover applicare l'IVA al 22% per le loro prestazioni, ipotesi ovviamente improponibile

Tabella 9.1 I trattamenti fiscali delle diverse componenti del terzo settore con natura produttiva-imprenditoriale

detassazione



Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali:

- le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 15,
- le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2.

L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi **riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83** del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. **La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1.**

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 112/2017

obbligo di destinazione dell'utile e divieto di distribuzione

Art. 3 - Assenza di scopo di lucro

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16, l'impresa sociale **destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.**

2. Ai fini di cui al comma 1, **è vietata la distribuzione**, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a).

esclusioni al divieto di distribuzione



Art. 3 c. 3 d.lgs 112/2017

L'impresa sociale può destinare **una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali**, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

limite

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile,

- **ad aumento gratuito** del capitale sociale **sottoscritto e versato** dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti,
- **alla distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di **strumenti finanziari, di dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore **all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato**;

destinazioni

b) a **erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano** fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, **finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.**

esclusioni al divieto di distribuzione

Art. 3 c. 2-bis.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, **non si considera distribuzione**, neanche indiretta, di utili ed avanzi di **gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale** di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, **da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.**

ristorni

Risposta n. 243 OGGETTO:

Articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017. Trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da un'impresa sociale

Quesito a)

L'istante ritiene che la plusvalenza realizzata con la cessione dei terreni non incida sul calcolo della soglia del settanta per cento e sia esente da imposta ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, in quanto preordinata alla costruzione del Infatti, il realizzo di queste plusvalenze è direttamente finalizzato a realizzare il ...che è l'oggetto principale dell'impresa sociale.

Quesito b)

Per quanto riguarda i proventi derivanti dalla gestione immobiliare, l'istante ritiene che il reddito dell'affitto dei terreni vada assunto in base al reddito dominicale rivalutato ai sensi dell'articolo 90 del TUIR, trattandosi di immobile non strumentale affittato a terzi.

Relativamente ai fabbricati, il ... verrà utilizzato in prevalenza per finalità istituzionali (iniziative culturali, mostre d'arte ecc.) o concesso in uso per *location* e le due villette vengono locate nell'ambito dell'attività istituzionale e il conseguente provento usufruisce, quindi, dell'esenzione.

Quesito c)

In merito agli obblighi dichiarativi e di bilancio, l'istante ritiene che sia corretto presentare per l'esercizio 2019 un solo bilancio e un'unica dichiarazione dei redditi usufruendo delle esenzioni di cui al citato articolo 18 del d. lgs. n. 112 del 2017 per le operazioni compiute dopo l'8 agosto 2019 mediante variazioni in diminuzione determinate con l'utilizzo di separati conti economici redatti internamente ai soli fini fiscali.

Nella documentazione integrativa a quest'ultimo proposito l'istante osserva, tuttavia, che poiché l'impresa sociale deriva dalla scissione di una Srl senza soluzione di continuità, essendo le due forme imprenditoriali regolate fiscalmente in modo diverso, potrebbe essere più utile presentare due diversi modelli di dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 mutuati da due bilanci all'interno del 2019, per i periodi 1° gennaio 2019 - 7 agosto 2019, in relazione all'attività di pura gestione immobiliare, e l'altro per il periodo residuo come impresa sociale.

incentivi fiscali art. 18 d.gls 112/2017



- misura** **Erogatore persona fisica**: detrazione IRPEF pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente **nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative**, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.
- eccedenze** L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
- limite** L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di euro 1.000.000** e deve essere mantenuto **per almeno cinque anni**.
- decadenza** L'**eventuale cessione**, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

incentivi fiscali art. 18 d.lgs 112/2017



misura

Erogatore soggetto ad IRES: non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, **il trenta per cento della somma investita**, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o più società, **incluse società cooperative**, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.

limite

L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro **1.800.000** e **deve essere mantenuto per almeno cinque anni**.

decadenza

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

incentivi fiscali

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 **si applicano anche** agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di **fondazioni** che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale **da non più di cinque anni**.

Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

incentivi fiscali art. 83 d.lgs 117/2017

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

misura

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

misura

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. l'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

condizione

Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

limite

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Agenzia delle Entrate: Risposta n. 593/2022

OGGETTO: Regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all' articolo 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale.

Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 si applica, ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS di cui all'articolo 82, comma 1, ovvero a **tutti gli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'articolo 45 del stesso CTS (di seguito RUNTS), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.**

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del d.lgs. n.112 del 2017, «*tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*».

imposte indirette art. 82 d.lgs 117/2017



Agevolazioni applicabili a tutte le imprese sociali (in vigore)

imposte di registro, ipotecaria e catastale

si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonchè la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

imposta di registro

si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

Agevolazioni applicabili alle imprese sociali non costituite in forma di società (comma 1)

IRAP

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

imposta sugli intrattenimenti

L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo **occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione**. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

tasse sulle concessioni governative

Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle **tasse sulle concessioni governative** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

(in vigore)

imposte indirette art. 82 d.lgs 117/2017



Agevolazioni applicabili alle imprese sociali non costituite in forma di società (in vigore)	imposta sulle successioni e donazioni e imposte ipotecaria e catastale Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1
	Imposta di registro Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
	Imposta di bollo Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonchè le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti sono esenti dall'imposta di bollo . Anche le fatture emesse.
	Ivafe I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214))

Ulteriori agevolazioni

Art. 16 – d.lgs 112/2017

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali 1. Le imprese sociali **destinano** una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Sospesa ai sensi del comma 9 dell'articolo 18

Ulteriori agevolazioni

Alle **imprese sociali non si applica la disciplina prevista** per:

- le società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
- le società in perdita sistematica di cui alla legge legge 14 settembre 2011, n. 148,
- gli studi di settore legge 29 ottobre 1993, n. 427,
- parametri legge 28 dicembre 1995, n. 549,
- indici di affidabilità fiscale la legge 21 giugno 2017, n. 96.

Sospesa ai sensi del comma 9 dell'articolo 18

Social Bonus (art. 81 d.lgs 117/2017)

- misura**
1. è istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
- limite**
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- utilizzo**
3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Social Bonus (art. 81 d.lgs 117/2017)

doveri

1. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, **comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento**; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, **((...))**, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.

regolamento

2. Sono fatte salve le disposizioni del [Codice in materia di protezione dei dati personali](#), di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400](#), sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.



Raccolta di capitale di rischio (art. 18 comma 8)
possibilità di accedere alla raccolta di capitale di rischio tramite
piattaforme telematiche di equity crowdfunding regolate dal TUF.

1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), (di prestiti per soggetti finanziatori non professionali -piattaforme di Peer to Peer Lending) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), **nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5.**

Sospesa ai sensi del comma 9 dell'articolo 18



Iva – art. 10 c. 1 n. 27 ter dpr 633/1972



onlus

Art. 89 c.
7
117/2017

**Enti aventi finalità
assistenziale e da enti
del Terzo Settore di
natura non commerciale**

Risposta n. 475/2021

Per le suesposte considerazioni si ritiene che la fondazione istante non possa fruire dell'esenzione IVA di cui all'art 10, comma 1, n. 27-ter del d.P.R. n. 633 del1972, nell'ipotesi in cui dovesse assumere la qualifica di impresa sociale.

In senso conforme: **Risposta n. 388/2021**

2. Cooperative sociali e imprese sociali

Si rammenta preliminarmente che non possono accedere al beneficio del 5x1000 le imprese sociali in forma di società (art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 23 luglio 2020).

Le **cooperative sociali** e le **imprese sociali** non costituite in forma di società, **iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese** e che **non siano già incluse nell'elenco permanente** di cui al punto 1 potranno accedere al RUNTS e qui **valorizzare la voce "Accreditamento al 5 x 1000"** presentando la pratica di modifica delle informazioni secondo le indicazioni sotto riportate a far data dal prossimo **4 aprile (dalle ore 15:00) e fino alla data dell'11 aprile p.v.** (ex art. 3 d.P.C.M. cit.). Dopo la data dell'11 aprile le stesse potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5x1000 con le medesime modalità anzidette e **fino al 30 settembre**, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, previo versamento dell'importo di euro 250,00.

Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012 – startup innovative a vocazione sociale

Il ministero dello Sviluppo economico, con [parere del 23 marzo 2021](#), chiarito circa la **possibilità per una startup innovative a vocazione sociale di ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.**

il Mise dichiarato **l'impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all'attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche** con contestuale assoggettamento del medesimo ente alla normativa sull'impresa sociale e a quella sulle start-up innovative a vocazione sociale.

In caso di acquisizione della qualifica di "impresa sociale" si deve rinunciare alla qualifica precedentemente posseduta, attraverso un'istanza di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative.

Si riscontra con la presente la richiesta di parere trasmessa dal Notaio _____ 2023 con riferimento all'ente "_____impresa sociale ETS", intenzionato a perdere la qualifica di impresa sociale tramite la modifica dello statuto sociale o, in via alternativa, tramite un'operazione straordinaria di trasformazione in fondazione.



Si richiede alla scrivente se nel caso in esame sussista l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ai sensi dell'art. 12, comma 5 del d.lgs. 112/2017 tenuto conto che, in entrambe le ipotesi prospettate, dopo la perdita della qualifica di impresa sociale l'ente "manterrebbe tutti i requisiti previsti dall'articolo 12 D.lgs. 112/2017 (Ente del terzo Settore costituito ed operante da almeno tre anni)".



Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del d.lgs. 112/2017, in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale il patrimonio residuo deve essere devoluto, salvo quanto previsto in tema di società cooperative, "ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni", o, in mancanza, agli specifici fondi di cui all'art. 16 del decreto legislativo.

Fonti e riferimenti

Fondazione Nazionale Commercialisti – il regime fiscale della nuova Impresa Sociale

IV Rapporto Iris Network – l'impresa sociale in Italia

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.205-2018/I le cooperative sociali come imprese sociali di diritto

Interpelli Agenzia delle Entrate:

Risposta n. 475/2021 - IIDD

Risposta n. 243/2020 –IIDD

Risposta n. 593/2022 –IIDD

Risposta n. 343/2021- IVA

Risposta n. 400/2021 -IVA